

## Gli adempimenti in materia di lavoro per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

SERGIO LOMBARDI

### I Dcec e gli adempimenti in materia di lavoro

Gli adempimenti in materia di lavoro costituiscono una delle possibili aree di attività professionale per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Tale area, meno consueta di altre per i Dcec, può essere di interesse, sia per chi si affaccia oggi alla professione, che per i professionisti già affermati che intendano diversificare le proprie aree di attività.

Il mercato richiede ai Dcec servizi sempre più articolati, e la maggior parte dei clienti percepisce come vantaggio organizzativo, economico e informatico il poter disporre di servizi integrati, con un unico referente per diverse aree professionali. L'area aziendale preposta alla amministrazione del personale è sempre più frequentemente oggetto di *outsourcing* parziale o totale, e ciò rappresenta una opportunità per i professionisti titolati a svolgere gli adempimenti propri del datore di lavoro. Non va inoltre trascurato il potenziale indotto che lo svolgere tali adempimenti può avere anche per la consulenza fiscale e societaria da fornire allo stesso cliente.

Individuare il numero dei Dcec che forniscono servizi in materia di Lavoro non è semplice.

Il documento più aggiornato e ampio sul comparto è costituito dalla Nota tecnica e metodologica sull'evoluzione dello Studio di settore UK05U, basata

sull'osservazione di 82.582 contribuenti a livello nazionale nel periodo d'imposta 2004. Dalla ripartizione *in cluster*, emergono 2.392 Studi professionali che forniscono prevalentemente servizi di amministrazione del personale e 3.563 Studi professionali che forniscono prevalentemente servizi di consulenza del lavoro. Sono presenti nella classificazione anche Studi professionali i quali offrono una ampia gamma di servizi, inclusi gli adempimenti in materia di lavoro, quali ad esempio 981 Studi plurispecializzati di grandi dimensioni o 1.373 Studi professionali che forniscono servizi vari.

Il limite principale dell'analisi presente nella Nota tecnica è l'ampiezza dell'ambito professionale: sono infatti presenti nello stesso Studio di settore i dati relativi ai servizi forniti nel 2004 dai Dottori Commercialisti, dai Ragionieri e Periti commerciali, ma anche dai Consulenti del lavoro. L'esatto numero di Dottori Commercialisti e Ragionieri che effettivamente svolgessero adempimenti in materia di lavoro non risulta quindi di immediata percezione. La chiave di lettura potrebbe quindi essere inversa: analizzando storicamente il numero degli esercenti tali professioni, la distribuzione in gruppi omogenei della Nota evidenzia soprattutto:

1. lo scarso numero di Dottori Commercialisti e Ragionieri operanti in area lavoro;
2. l'ampiezza dei servizi offerti dai Consulenti del Lavoro.

### Quadro normativo

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 12/1979, "Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei

Consulenti del Lavoro [...] nonché da coloro che siano iscritti negli Albi degli Avvocati e procuratori legali, dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e Periti Commerciali”<sup>1</sup>.

L'amministrazione del personale può essere anche esternalizzata da parte del datore di lavoro e svolta da un Centro elaborazione dati. In tal caso, le attività devono essere limitate allo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di lavoro, previdenza e assistenza e all'esecuzione delle attività strumentali e accessorie. I Ced devono essere in ogni caso assistiti da uno o più iscritti agli albi indicati nello stesso articolo 1<sup>2</sup>.

Per quanto riguarda il nuovo ordinamento delle professioni di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, nel Dlgs 139/2005 gli adempimenti in materia di lavoro non vengono esplicitamente menzionati, salvo un riferimento alla tenuta e redazione dei libri del lavoro<sup>3</sup>.

Tuttavia vi è nello stesso articolo un rinvio generale alle attività attribuite ai Dcec dalla legge o da regolamenti, ancorché non elencati<sup>4</sup>.

### Adempimenti iniziali

I soggetti titolati a effettuare gli adempimenti in materia di lavoro (inclusi i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) “sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro<sup>5</sup> delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra”<sup>6</sup>. Tale adempimento va ripetuto per ogni annualità, aggiornando la lista delle società e le province interessate, se necessario.

In calce all'articolo è allegata una bozza di tale comunicazione (all. 1 – Comunicazione professionista a Sil), alla quale allegare la lista delle società alle quali si forniscono i servizi di elabora-

zione delle paghe (all. 2 – Lista aziende) e il certificato di iscrizione al proprio Albo professionale. Si ritiene che l'invio della comunicazione ai Sil non sia esclusivamente un obbligo<sup>7</sup>, quanto piuttosto la modalità con cui il Dcec esercita la propria equiparazione ai Consulenti del Lavoro per gli adempimenti in materia di lavoro.

Qualora il Dcec si avvalga di un Ced per svolgere le attività di elaborazione e stampa, dovrà indicare ciò nella comunicazione ai Sil competenti.

Simmetricamente, il Ced dovrà designare formalmente il professionista incaricato, inviando una ulteriore comunicazione ai Sil e all'Albo professionale di appartenenza (all. 3 – Comunicazione Ced a Sil)<sup>8</sup>.

Tale ultimo adempimento è stato introdotto nell'ambito del contrasto al fenomeno dell'abusivismo nelle attività di consulenze in materia di lavoro e legislazione sociale<sup>9</sup>.

Occorre inoltre porsi la questione della compatibilità con l'esercizio della professione per eventuali cariche che il Dcec eventualmente ricopra nell'ambito della società di servizi che funge da Ced. Dall'analisi della normativa di riferimento<sup>10</sup>, l'attività del Dottore Commercialista imprenditore individuale o socio di società di qualunque tipo e natura che di fatto esercitano attività a favore dei propri clienti (fra le varie fattispecie individuate, la “contabilità paghe”) non è incompatibile con l'esercizio della professione, in quanto l'attività esercitata rientra in quella professionale di cui al titolo di Dcec.

Altri obblighi iniziali per il Dcec il quale intenda svolgere adempimenti in materia di lavoro sono quelli connessi alla tenuta del Libro paga (ora Libro unico del lavoro<sup>11</sup>).

Le azioni sono conseguenti alla modalità di tenuta del Libro unico:

a. in presenza di elaborazione e stampa

meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, sarà necessaria la vidimazione Inail e la numerazione per ogni pagina; b. nel caso di stampa laser, il professionista dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Inail alla stampa e generazione della numerazione automatica; c. qualora infine, la tenuta del Libro unico avvenga su documenti informatici contenuti in supporti magnetici rispondenti a requisiti di consultabilità, inalterabilità, integrità dei dati e sequenzialità cronologica<sup>12</sup>, gli obblighi di vidimazione e autorizzazione non sussistono e risulta sufficiente una comunicazione scritta anche a mezzo fax o e-mail alla Dpl<sup>13</sup> competente.

Per tutti gli aspetti relativi alla tenuta e conservazione del Libro unico del lavoro, alle modalità di accesso ispettivo e al regime sanzionatorio connesso, si fa rinvio alla Circolare n. 20 del 21 agosto 2008 del ministero del Lavoro.

#### **Praticantato**

Fra le facoltà previste dalla legge 12/1979 per i Dcec, vi è la possibilità di tenere praticanti Consulenti del Lavoro<sup>14</sup>, in numero massimo di due, i quali completano il tirocinio in un periodo di due anni<sup>15</sup>. Per tenere praticanti, i Dcec devono aver effettuato da almeno tre anni la prima comunicazione di esercizio della professione di Consulente del Lavoro ai Sil competenti.

Il tirocinio dei praticanti Consulenti del Lavoro è regolato dalla disciplina propria, stabilita nel Dm 2 dicembre 1997, cui deve attenersi anche il Dcec per gli obblighi in capo al *dominus* in tale rapporto.

#### **La Formazione professionale continua in materia di lavoro**

Nell'elenco delle materie obbligatorie predisposto e aggiornato dal Cndcec ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Re-

golamento per la Formazione professionale continua del Consiglio nazionale vigente dallo 01/01/2008, fra le materie giuridiche figura alla lettera D. 8 il Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale. In tale lettera, sono state ricomprese numerose materie specialistiche, con notevole articolazione<sup>16</sup>.

Relativamente all'Ordine di Roma, sono in programma eventi formativi sempre più numerosi in materia di lavoro.

#### **La tariffa professionale**

In merito alla quantificazione degli onorari che il Dcec deve applicare nel fornire prestazioni professionali in materia di lavoro, sembra applicabile l'articolo 16 della Tariffa professionale: "Quando gli onorari non possono essere determinati secondo una specifica disposizione della presente tariffa, si ha riguardo alle disposizioni della stessa o di altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe". In merito il Commentario alla Tariffa<sup>17</sup> aggiunge: "L'estensione dell'applicazione del criterio interpretativo analogico, attuata con il richiamo delle altre tariffe professionali, consente di risolvere indirettamente taluni casi in cui la determinazione dei compensi era di difficile soluzione (quale, per esempio, quello del Dottore Commercialista che svolge attività nel campo della consulenza del lavoro)."

#### **Interpello del lavoro**

Il diritto di interpello (articolo 9, Dlgs n. 124/2004, come modificato dal Dl n. 262/2006) consiste nella facoltà da parte dei soggetti rappresentanti le parti sociali, fra cui i Consigli nazionali degli Ordini professionali, di inoltrare alla Direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza, similmente a quanto

previsto dall'interpello in materia tributaria.

Nella stesura originale della norma, il soggetto titolato all'interpello per la categoria dei Dcec erano i singoli Ordini professionali. Attualmente, a decorrere dallo 03/10/2006<sup>18</sup>, il soggetto titolato all'interpello è il Cndcec, ed in particolare la Commissione consulenza del lavoro, nell'ambito dell'area di delega Consulenza direzionale e Organizzazione aziendale del Consiglio nazionale.

### Conclusioni

Oggi il cliente richiede sempre più un referente unico per paghe e adempimenti societari.

La soluzione è l'integrazione fra i due settori. Ma mentre l'integrazione informatica risulta semplificata dalle attuali piattaforme *software*, quella professionale rappresenta maggiori complessità. Il rapporto di lavoro, oltre a essere regolato da norme, prassi e giurisprudenza di notevole ampiezza e interesse, non è tradizionalmente e trasversalmente percepito dai Dcec come *core business*, bensì come oggetto della attività di diversi professionisti<sup>19</sup>. Abbiamo invece verificato come l'attuale impianto giuridico consenta ai Dcec di svolgere legittimamente la consulenza del lavoro e ciò costituisca una attività oggetto di riserva benché non esclusiva.

Occorrerebbe quindi superare le riserve verso le attività in materia di lavoro, nelle quali i Dcec possono offrire la loro competenza ed efficienza. Ciò risulta coerente con l'attuale tendenza a espandere la gamma di servizi da parte degli studi professionali.

Solo l'effettivo esercizio degli adempimenti in materia di lavoro da parte dei Dcec, unitamente a un adeguato supporto formativo degli organi preposti alla formazione professionale, contribuirà all'ulteriore sviluppo di un *expertise* specifico in tale area della nostra professione.

### NOTE

1 Il riferimento alla professione del Ragioniere non è stato aggiornato con quella dell'Esperto Contabile nella legge n. 12 dell'11/01/1979, benché modificata dal Dl 10/2007 per altri aspetti.

2 Legge n. 12 dell'11/01/1979 articolo 1 comma 5.

3 Per gli Esperti Contabili: Dlgs n. 139 del 28/06/2005 articolo 1, comma 4 lett. a), esteso ai Dottori Commercialisti dall'articolo 1, comma 3 lett. q).

4 Comma 5 dell'articolo 1 del Dlgs 139/2005: "L'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a essi attribuiti dalla legge o da regolamenti. Sono fatte salve le prerogative attualmente attribuite dalla legge ai professionisti iscritti in altri Albi".

5 Ora Servizio ispezione del lavoro o Sil.

6 Legge n. 12 dell'11/01/1979 articolo 1, comma 1.

7 La mancata comunicazione ai Sil è punita con sanzione amministrativa fino a 200 euro ai sensi dell'articolo 7 legge 1815/1939.

8 Comunicazione introdotta con nota del 4 giugno 2007 prot. n. 7004 della Direzione generale per l'Attività ispettiva del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

9 L'esercizio abusivo di professione che richiede una speciale abilitazione da parte dello Stato è punito, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale, con la reclusione fino a 6 mesi o multa da euro 103 a euro 516.

10 Circolare Cndc n. 11/2003 dello 04/08/2003, fattispecie n. 2.14 dell'Allegato 2 – Casi, approvato dal Consiglio nazionale con delibera n. 907/2002. Sarà in ogni caso l'Ordine locale a valutare con il

supporto di elementi probanti che l'attività esercitata rientri in quella professionale di cui al titolo e alla fattispecie.

11 Dl n. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, articolo 39.

12 Articolo 71 del Dlgs n. 82 dello 07/03/2005.

13 Direzione provinciale del lavoro.

14 Legge n. 12 dell'11/01/1979 articolo 3.

15 Articolo 1 Dm 2 dicembre 1997.

16 La disciplina del rapporto di lavoro; Il rapporto di lavoro subordinato; L'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato; Lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato; La cessazione del rapporto di lavoro subordinato; Gli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro subordinato; L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; I rapporti di collaborazione e di lavoro "a progetto"; Il rapporto di agenzia e gli altri rapporti di collaborazione commerciale; Le prestazioni di lavoro occasionali; Il processo del lavoro e le forme di definizione con-

sensuale; Il contenzioso amministrativo verso gli Enti previdenziali e assistenziali; La tutela dell'igiene e della sicurezza sul luogo di lavoro.

17 La Tariffa Dottori Commercialisti – Commentario a cura della Commissione nazionale Tariffa del Cndc. Documento disponibile all'indirizzo: [http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_download&gid=167&Itemid=466](http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=167&Itemid=466).

18 A seguito della modifica introdotta dal Dl n. 262/2006.

19 La dicotomia professionista del Fisco/professionista del lavoro è così radicata, da aver avuto effetto anche sulla modulistica fiscale: dal 2002 la dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770 è stata ripartita in due distinti modelli: il 770 Semplificato è relativo al lavoro, mentre il 770 Ordinario comprende altre categorie di percipienti e tipologie di reddito. Nello stesso modello 770 Semplificato è inoltre ammesso l'invio disgiunto delle comunicazioni e versamenti relativi al lavoro dipendente e assimilati da quello delle comunicazioni di lavoro autonomo, da parte di distinti intermediari.

**ALLEGATO 1 – Comunicazione professionista a Sil**

[su carta intestata]  
RACCOMANDATA A/R

DPL – Servizio Ispezione Lavoro  
Via Cesare De' Lollis, 6  
00185 ROMA

DPL – Servizio Ispezione Lavoro  
Via Mauro Macchi, 9  
20124 MILANO

Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'articolo 1 legge 12/1979

...l... sottoscritt. ....  
nat. a .....( ) il .../.../....., residente in  
..... ( ), .....  
codice fiscale ....., iscritt. all'Albo dei Dottori Com-  
mercialisti ed Esperti Contabili di ..... al numero .....

**COMUNICA**

a codesta rispettabile Direzione Provinciale del Lavoro che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a decorrere dal 1°/1/2008 svolge le operazioni di calcolo e stampa nonché le attività strumentali ed accessorie relative agli adempimenti in materia di Lavoro, Previdenza ed Assistenza Sociale dei Lavoratori dipendenti per conto delle Società clienti, di cui all'allegato elenco (All. 2).

[NELL'IPOTESI DI CED] Nello svolgimento di tali adempimenti, ...l... sottoscritt... si av-  
vale della Società ....., con sede legale in ..... ( ),  
....., codice fiscale n. ....

Allega alla presente il certificato di iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di ..... (All. 1).

....., .....

In fede

.....

Allegati:

- certificato di iscrizione all'Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
- elenco Società per conto delle quali vengono svolti adempimenti

**ALLEGATO 2 – Lista società**

Società	Sede legale	Comune	Codice fiscale
ALFA S.p.A.	Piazza Venezia 1	00100 Roma (RM)	01234567890
BETA S.r.l.	Piazza del Duomo 1	20100 Milano (MI)	12345678901

---

**ALLEGATO 3 – Comunicazione Ced a Sil**

---

[su carta intestata Ced]

RACCOMANDATA A/R

DPL - Servizio Ispezione Lavoro  
Via Cesare De' Lollis, 6  
00185 ROMA

DPL - Servizio Ispezione Lavoro  
Via Mauro Macchi, 9  
20124 MILANO

Ordine dei Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili di Roma  
Via Flaminia 141  
00196 Roma

Oggetto: articolo 1, comma 5, legge 12/1979, come modificato dall'articolo 5-ter, comma 1. lett. A), DI 10/2007, convertito nella legge 46/2007. Assistenza del Consulente del Lavoro al Ced.

...l... sottoscritt. ....  
nat. a ..... il ..... residente in  
....., ..... cap .....  
- nella qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società .....  
avente a oggetto lo svolgimento dell'attività di elaborazione e stampa dei cedolini paga,  
ga,

COMUNICA

che la scrivente azienda ha conferito incarico per la verifica del corretto funzionamento dell'attività di calcolo e stampa svolta dal Ced al sig. ...., professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma e quindi abilitato ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 12/1979.

La presente comunicazione viene fornita ai sensi e per gli effetti stabiliti dalla nota del 4 giugno 2007 prot. 7004 della Direzione generale per l'Attività ispettiva.

.....

Cordiali saluti

Il rappresentante legale

.....



*Sorrento. Vele spiegate*